



Tribunale di Lecco
- Sezione I civile -

DECRETO
EX ARTT. 54-55 CCII

Il Giudice designato per la trattazione del procedimento in persona del Dott. Edmondo Tota,

VISTO

il ricorso depositato il 22 febbraio 2023 e rubricato al n. R.G. P.U. con cui la
S.R.L. con sede legale in Via assistita
dall'Avv. a proposto ai sensi dell'art. 44 CCII domanda di accesso ad uno
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, depositando la documentazione prevista
dall'art. 39, comma 3, CCII, con riserva di presentare la domanda definitiva entro il termine
assegnato dal Tribunale ai sensi del medesimo art. 44 CCII;

RILEVATO

che il Tribunale con decreto del 28 febbraio 2023 ha assegnato termine fino al 24 aprile 2023
per il deposito della domanda definitiva e ha nominato il commissario giudiziale ai sensi del
citato art. 44;

RILEVATO

che la S.R.L., con la domanda prenotativa, ha chiesto di confermare le misure
protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, per un periodo di quattro mesi;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo (letto congiuntamente all'art. 54, comma 4), se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'art. 40 o in quella di cui all'art. 44, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese "i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa" (primo periodo) e che dalla stessa data "le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale [...] non può essere pronunciata" (secondo periodo);
- che ai sensi dell'art. 55, comma 3, nel caso previsto dall'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, "il giudice, assunte, ove necessarie, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese [...]. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi [...]";

CONSIDERATO

- che nonostante il tenore letterale dell'art. 54, comma 2, secondo periodo, la provvisoria sospensione delle prescrizioni e delle decadenze costituisce, al pari di quanto era previsto dall'art. 168, comma 2, L.F., un effetto *ex lege* stabilito a beneficio (e non a sfavore) dei creditori come conseguenza della sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari derivante, alla stregua del primo periodo dell'art. 54, dalla domanda di accesso, anche con riserva, ad uno strumento di regolazione della crisi;
- che tale sospensione non può ricondursi alla nozione di "misura protettiva" delineata dall'art. 2, comma 1, lett. p), CCII, atteso che non è volta ad "evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buono esito delle iniziative assunte dal debitore per la regolazione della crisi o dell'insolvenza";





- che la sospensione delle prescrizioni e delle decadenze è dunque di per sé estranea al regime di conferma o revoca previsto dall'art. 55, comma 3, ed è destinata a protrarsi per tutta la durata della sospensione delle azioni esecutive e cautelari;

CONSIDERATO

-che l'art. 6, par. 1, della direttiva (UE) 2019/1023 obbliga gli Stati Membri a riconoscere in favore dei debitori che accedono ad una procedura di ristrutturazione lo *stay of individual enforcement actions* al fine di favorire la negoziazione del piano di risanamento con i creditori (“Member States shall ensure that debtors can benefit from a stay of individual enforcement actions to support the negotiations of a restructuring plan in a preventive restructuring framework”);

-che le autorità giudiziarie (o le autorità amministrative) degli Stati Membri sono abilitate a rifiutare lo *stay* soltanto nei casi in cui “tale sospensione non sia necessaria o non soddisfi l'obiettivo di agevolare le trattative” e, in particolare, quando sia riscontrata “la mancanza di sostegno da parte della maggioranza richiesta dei creditori o, *se previsto dal diritto nazionale*, l'effettiva incapacità del debitore di pagare i debiti in scadenza” (considerando 32 e art. 6, par. 1, secondo periodo);

- che gli Stati Membri possono eccezionalmente escludere lo *stay*, per determinati crediti o categorie di creditori, “in circostanze ben definite” quando “un'azione esecutiva non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa” oppure “la sospensione comporti un ingiusto pregiudizio dei creditori che vantano tali crediti” (art. 6, par. 4) (“Member States may exclude certain claims or categories of claims from the scope of the stay of individual enforcement actions, in well-defined circumstances, where such an exclusion is duly justified and where: (a) enforcement is not likely to jeopardise the restructuring of the business; or (b) the stay would unfairly prejudice the creditors of those claims”) con la precisazione che il legislatore nazionale non si è avvalso di questa opzione;

- che l'art. 7, par. 2, della direttiva, rubricato “Conseguenze della sospensione delle azioni individuali”, stabilisce che lo *stay of individual enforcement actions*, generale o limitato a uno o più singoli creditori o categorie di creditori, preclude automaticamente anche l'apertura, su richiesta di uno o più creditori, di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore (“A stay of individual enforcement actions in accordance with Article 6 shall suspend, for the duration of the stay, the opening, at the request of one or more creditors, of insolvency proceedings which could end in the liquidation of the debtor”);

CONSIDERATO

- che a dispetto della formulazione testuale, ancora una volta poco felice, pure la provvisoria improcedibilità delle azioni dei creditori (o del PM) rivolte all'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale non pare inquadrabile nella figura delle “misure protettive” ma si configura piuttosto nell'ordinamento nazionale come un effetto *ex lege* associato alla domanda di accesso, anche con riserva, ad uno strumento di regolazione della crisi; effetto che prescinde da una espressa richiesta in tal senso del debitore ed è sottratto al regime di conferma o revoca delle misure protettive prefigurato dall'art. 55, comma 3;

- che anche la causa di cessazione degli effetti delle misure protettive prevista al terzo periodo dell'art. 55, comma 3, risulta inapplicabile alla improcedibilità delle azioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, atteso che si traduce in un “rifiuto” implicito della protezione imposta ai legislatori nazionali dagli artt. 6 e 7 della direttiva (UE) 2019/1023 per un fatto (il mancato deposito del decreto di conferma del giudice entro il termine di trenta giorni) del tutto indipendente dalla condotta del debitore o dall'andamento delle trattative con le parti interessate;

- che ai sensi dell'art. 7, comma 2, CCII costituisce “principio generale” della legislazione nuova in materia quello dell'esame prioritario delle domande dirette a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, salvo che il tribunale in





composizione collegiale (*ex art. 40, comma 1, CCII*) ritenga che la domanda sia manifestamente inammissibile, che il piano sia manifestamente inadeguato o che nella proposta non siano espressamente indicate la convenienza per i creditori, o in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i medesimi creditori;

- che l'azione per l'apertura della liquidazione giudiziale, diversamente dall'azione esecutiva individuale, si pone in termini radicalmente alternativi ed è logicamente incompatibile con la ricerca di una soluzione negoziale della crisi o dell'insolvenza, sicché la paralisi dell'esecuzione collettiva sul patrimonio del debitore fino alla declaratoria di inammissibilità o alla decisione rigetto della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione appare una condizione imprescindibile per lo svolgimento di una procedura di ristrutturazione e non invece una mera "misura protettiva" diretta a preservare genericamente l'integrità del patrimonio del debitore e a mantenere la funzionalità all'esercizio dell'attività d'impresa per il tempo necessario alla predisposizione di una proposta e di un piano di risanamento;

- che attribuire al giudice singolo, nell'ambito del procedimento di conferma, anche la facoltà di autorizzare (revocando la corrispondente "misura protettiva") la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, in pendenza di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, appare inconciliabile con l'art. 47, comma 4, che devolve alla competenza del tribunale in composizione collegiale il potere di dichiarare inammissibile la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, riconoscendo allo stesso tribunale, a seguito di tale declaratoria (non invece a seguito della revoca della "misura protettiva") il potere di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale;

RITENUTO

- che l'effettivo perimetro del procedimento di conferma delle misure protettive devoluto al giudice monocratico dall'art. 55, comma 3, CCII deve, dunque, essere circoscritto alla misura della sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari indicata nel primo periodo dell'art. 54, comma 2;

- che, in mancanza di più precise indicazioni da parte del legislatore nazionale, il giudice può "rifiutare" lo *stay of individual enforcement actions* a favore del debitore, cioè revocare nell'ambito del procedimento regolato dall'art. 55, comma 3, CCII la sospensione delle azioni esecutive e cautelari determinata dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, esclusivamente nei casi, a ben vedere difficilmente ipotizzabili nel mondo reale per quanto riguarda l'istituto della sospensione generale, in cui lo *stay* "non sia necessario" o "non soddisfi l'obiettivo di agevolare le trattative" a termini del considerando 32 e dell'art. 6, par. 1, secondo periodo, della direttiva (UE) 2019/1023 e purché tale rifiuto "non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa" (art. 6, par. 4);

CONSIDERATO

- che la S.R.L. si trova senz'altro in stato di crisi, se non addirittura in stato di insolvenza, come dimostrato dall'evoluzione negativa della situazione economico-patrimoniale degli ultimi tre esercizi e dalle perdite di esercizio per oltre 7,7 milioni di euro registrate dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022;

- considerato che almeno due creditori nel gennaio del corrente anno hanno avviato le iniziative giudiziali per procurarsi un titolo esecutivo al fine di recuperare i loro crediti;

- che non sono ravvisabili, in questa fase iniziale, motivi per affermare l'inutilità di una sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e che al contrario una revoca dello *stay* potrebbe compromettere irreversibilmente le *chance* di ristrutturazione dell'impresa e di conservazione dei valori di funzionamento dell'azienda, pregiudicando altresì la parità di trattamento dei creditori anteriori (arg. *ex art. 100 CCII*);

- che la ricorrente, allo stato, ha affermato il proposito di elaborare una proposta di concordato in continuità aziendale diretta;





- che la S.R.L. non ha ancora usufruito della sospensione delle azioni esecutive che può dunque essere confermata per il periodo iniziale di quattro mesi;

P.Q.M.

Visti gli art. 54 e 55 CCII, accoglie la domanda di conferma delle misure protettive presentata dalla S.R.L. con sede legale in , Via i e, per l'effetto:

1. conferma che dalla data della pubblicazione della domanda con riserva nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
2. conferma che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
3. stabilisce la durata di tali misure in giorni 120 dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente ed al registro delle imprese. Si comunichi altresì ai Commissari giudiziali.

Milano-Lecco, 1 marzo 2023

Il Giudice
Dott. Edmondo Tota

Firmato Da: D'ARIES ANNALISA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello A Te Serial#: 7a40c10ee34c15d9 - Firmato Da: TOTA EDMONDO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello A Te Serial#: 40360ba4d1fbc671

